

## **IL PRESIDENTE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale l'Autorità stabilisce le norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e s.m.;

**VISTE** le modifiche al Regolamento di Organizzazione del 20 dicembre 2007 approvate nell' adunanza del 15 marzo 2011;

### **ASSEGNA LE SEGUENTI COMPETENZE ISTITUZIONALI ALLA DIREZIONE GENERALE OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI - ANALISI E STUDIO DEI MERCATI**

#### **Art. 1**

#### *Struttura di Segreteria e Coordinamento*

1. Per lo svolgimento dell'attività corrente della Direzione è prevista la funzione di segreteria e coordinamento a supporto del Direttore Generale e degli uffici che da esso dipendono.
2. La struttura di segreteria e coordinamento ha il compito di ricevere, analizzare e archiviare la corrispondenza in entrata e in uscita e di curare la trasmissione degli atti per il Consiglio e per il Segretario Generale.
3. La struttura di segreteria e coordinamento, inoltre, svolge funzioni di supporto al Direttore Generale nell'attività di coordinamento volta a garantire una gestione integrata ed omogenea dei processi di competenza degli uffici della Direzione. In particolare coadiuva il Direttore Generale nelle attività di:
  - a) analisi della corrispondenza, ai fini dell'assegnazione ai diversi uffici, nonché di esame delle proposte che provengono dagli uffici stessi al fine di garantirne l'uniformità e la coerenza;
  - b) definizione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali della Direzione;
  - c) definizione delle procedure operative e degli indicatori per la misurazione dell'attività svolta dalla Direzione.

## Art. 2

### *Ufficio monitoraggio flussi informativi e verifica adempimenti*

1. L'Ufficio svolge le attività finalizzate alla raccolta dei dati informativi concernenti i contratti pubblici e le società di ingegneria. In particolare, cura:
  - a) il monitoraggio e la valutazione dei flussi informativi di cui all'articolo 7, comma 8 del Codice che pervengono alla Sezione centrale dell'Osservatorio direttamente o per il tramite delle Sezioni Regionali, effettuando, in particolare, verifiche sistematiche sul regolare adempimento agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità;
  - b) il monitoraggio della normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture volto alla verifica della completezza, della correttezza ed ella coerenza delle rilevazioni dei dati sugli appalti pubblici;
  - c) gli adempimenti relativi alla pubblicità (bandi di gara, programmi triennali, elenchi annuali, elenchi procedure ristrette semplificate etc.) sul sito informatico dell'Autorità verificandone la rispondenza a quanto previsto dalla legge;
  - d) il monitoraggio e la valutazione dei flussi informativi inerenti gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le società d'ingegneria e professionali;
  - e) il data quality dei dati in funzione delle specifiche tecniche della struttura e dei parametri di qualità definiti e richiesti dall'Autorità per sviluppare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
  - f) l'elaborazione delle specifiche tecniche dei servizi di informazione, le verifiche e i controlli richiesti alla BDNCP dalle strutture operative dell'Autorità per svolgere efficacemente i loro compiti istituzionali;
  - g) l'insieme delle attività finalizzate a rendere funzionali le banche dati di cui ai punti b), c), d), all'erogazione di servizi di consultazione in favore dei diversi Uffici dell'Autorità e dei soggetti esterni, legittimati, che operano nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - h) la predisposizione degli schemi dei protocolli d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3 del Codice, per i profili di diretta competenza della Direzione Generale, assicurando il monitoraggio della relativa fase attuativa;
  - i) la tenuta dei rapporti con le Sezioni Regionali dell'Osservatorio e la sistematica ed efficace interazione con gli stessi, in conformità a quanto definito nei protocolli d'intesa sottoscritti, promuovendone la regolare revisione.

## Art. 3

### *Ufficio elaborazioni, studi, analisi e determinazione dei costi standardizzati*

1. L'Ufficio provvede alla elaborazione ed analisi dei dati concernenti i contratti pubblici. In particolare, assicura:
  - a) l'elaborazione dei dati disponibili nel sistema informativo dell'Autorità finalizzata alla conoscenza ed alla rappresentazione delle caratteristiche strutturali e delle dinamiche economiche del mercato dei contratti pubblici, nonché della sua evoluzione sulla base di specifiche misure previamente individuate;

- b) l'elaborazione dei dati disponibili nel sistema informativo dell'Autorità finalizzata all'individuazione di disfunzioni ed anomalie nel mercato dei contratti pubblici;
- c) l'insieme delle attività finalizzate a rendere funzionali i risultati delle analisi di cui ai punti a) e b) all'attività di vigilanza e di regolazione del mercato dell'Autorità,
- d) la valutazione della significatività e della completezza dei dati disponibili nel sistema informativo dell'Autorità ai fini delle analisi di cui ai punti a) e b);
- e) la predisposizione dei prospetti statistici per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, di cui agli articoli 250 e 251 del Codice;
- f) la determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettere b) e c) del Codice;
- g) la predisposizione delle parti della Relazione annuale al Parlamento contenenti le elaborazioni relative al mercato vigilato;
- h) la predisposizione e la pubblicazione periodica dei dati rilevati per i contratti di lavori, servizi e forniture.

#### Art. 4

##### *Ufficio per la predisposizione e pubblicazione dati e relazioni*

1. L'Ufficio provvede alla elaborazione ed analisi dei dati concernenti i contratti pubblici ed alla predisposizione di pubblicazioni rivolte al mercato. In particolare, cura:
  - a) la predisposizione del Piano delle pubblicazioni dell'Autorità;
  - b) l'elaborazione dei dati disponibili nel sistema informativo dell'Autorità finalizzata alla redazione di documenti e studi aventi ad oggetto i seguenti fenomeni:
    - frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
    - inadeguatezza della pubblicità degli atti;
    - scostamento dai costi standardizzati;
    - frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
    - mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti nei concessionari e degli appaltatori;
    - sviluppo anomalo del contenzioso;
  - c) la definizione degli standard dei documenti oggetto di pubblicazione;
  - d) la redazione di studi e documenti richiesti da soggetti esterni all'Autorità;
  - e) il coordinamento del gruppo di lavoro annualmente istituito dall'Autorità per la predisposizione delle bozze della Relazione al Parlamento;
  - f) la predisposizione delle parti della Relazione annuale al Parlamento aventi ad oggetto i fenomeni di cui al punto b);
  - g) la formazione degli archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la redazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera h) del Codice;
  - h) l'insieme delle attività finalizzate a rendere funzionali le pubblicazioni alla consultazione in favore dei diversi Uffici dell'Autorità e dei soggetti esterni;

- i) l'analisi finalizzata allo sviluppo di servizi informativi in favore di soggetti esterni.

Art. 5

*Ufficio per l'applicazione delle sanzioni*

1. L'Ufficio espleta le attività inerenti i procedimenti sanzionatori conseguenti alle procedure di competenza della Direzione Generale nell'ipotesi di:
  - a) violazione dei doveri di informazione di cui all'art. 6, comma 11 e art. art. 7, comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
  - b) violazione di ogni altro obbligo di comunicazione previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dal Regolamento attuativo.

Art. 6

*Ufficio Analisi e Procedure relative al Sistema di Qualificazione*

1. L'Ufficio svolge le attività finalizzate alla raccolta dei dati informativi sul sistema di qualificazione. In particolare, cura:
  - a) l'analisi e la standardizzazione delle modalità di vigilanza sul sistema di qualificazione, predisponendo la relativa modulistica applicativa, sulla base del confronto con gli Uffici Vigilanza sulle SOA e Vigilanza sull'attività di attestazione;
  - b) la progettazione evolutiva, d'intesa con gli uffici di cui al comma 1, nonché con l'Osservatorio servizi informatici e delle telecomunicazioni, delle banche dati necessarie alla vigilanza sul sistema di qualificazione;
  - c) il monitoraggio e la valutazione dei flussi informativi facenti capo al Casellario informatico delle imprese, nonché il monitoraggio e la valutazione dei flussi informativi relativi alla banca dati sui certificati lavori, con particolare riferimento a:
    - Casellario informatico e Relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese disciplinati dall'art. 8 del nuovo Regolamento emanato in attuazione dell'art. 5 del Codice dei Contratti Pubblici;
    - Certificati Esecuzione Lavori (CEL) di cui all'art. 40, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici;
    - Dichiarazioni di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici.

Roma, 16 marzo 2011

Il Presidente  
Giuseppe Brienza